



REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE FERIALE

Composta da

MAC

Mariastefania De Tomassi -Presidente-
 Antonio Settembre
 Monica Boni
 Laura Scalia -Relatore-
 Sandra Recchione

Sent. n. *25*
 CC - 31/08/2017
 R.G.N. 37124/2017

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da

nato a

4

avverso la sentenza del 03/08/2017 della Corte di appello di Genova

visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
 udita la relazione svolta dal Consigliere Laura Scalia;
 udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale
 Marilia Di Nardo, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
 udito il difensore, avv. che chiede l'accoglimento del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. La Corte di appello di Genova, con la sentenza in epigrafe indicata, ha disposto la consegna di cittadino italiano, all'autorità giudiziaria della Bulgaria in esecuzione del mandato di arresto europeo emesso il 12 giugno 2017 dalla Procura distrettuale di Sofia dietro ordine nazionale in data 22 marzo 2017 della Procura Rionale di Sofia, perché indiziato dei reati di truffa e di appropriazione indebita (artt. 211, 209 e 26 cod. pen. bulgaro).

2. Per unico ed articolato motivo ricorre avverso l'indicata sentenza la difesa del consegnando, deducendo l'erronea applicazione della legge processuale (art. 606, comma 1, lett. b) cod. proc. pen.) e, segnatamente, dell'art. 1, comma 3, legge n. 690 del 2005 nonché degli artt. 13 e 111, comma settimo, Cost. e dell'art. 291 cod. proc. pen.

La Corte di appello di Genova avrebbe disposto la consegna nonostante il mandato di arresto europeo ed il titolo cautelare nazionale fossero stati emessi non da un giudice ma dal p.m., ufficio cui sarebbe spettata la mera attivazione della procedura.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è fondato.

L'art. 1, comma 3, della legge n. 69 del 2005, di cui si deduce in ricorso la violazione, recita che «l'Italia darà esecuzione al mandato d'arresto europeo alle condizioni e con le modalità stabilite dalla presente legge, sempre che il provvedimento cautelare in base al quale il mandato è stato emesso sia stato sottoscritto da un giudice ...».

L'indicata previsione non riguarda l'atto per il quale si richiede allo Stato membro la consegna o il mandato di arresto europeo, ma si rivolge direttamente al provvedimento cautelare nazionale di limitazione della libertà di una persona.

Come già da questa Corte affermato, la previsione assume natura sostanziale ed ha ad oggetto quanto costituisce il presupposto stesso del mandato di arresto europeo. La garanzia della libertà della persona attinta dal mandato europeo è infatti che quest'ultimo rivenga il proprio fondamento in un provvedimento di un giudice (Sez. 6, n. 8449 del 14/02/2007, Piaggio, Rv. 235560; per il richiamo che il provvedimento interno, impositivo di misura cautelare debba contenere la sottoscrizione di un giudice: Sez. 6, n. 6901 del 13/02/2007, Ammesso, non massimata sul punto, par. 2.5 motivazione; in termini, Sez. 6, n. 1125 del 8/01/2009, Stojanovic, Rv. 244140, pure massimata sul diverso profilo della mancanza di sottoscrizione da parte di un giudice, del mandato di arresto).

2. Violativa dell'indicata previsione, risultando il mandato di arresto per cui è domanda di consegna emesso su disposizione nazionale del PM presso l'Ufficio del Procuratore Rionale di Sofia, la sentenza impugnata va annullata senza rinvio non sussistendo allo stato le condizioni per la consegna all'autorità giudiziaria della Bulgaria.

3. Seguono gli adempimenti di cui all'art. 22, comma 5, l. n. 69 del 2005 ed all'art. 626 cod. proc. pen., attesa la sottoposizione del ricorrente a misura cautelare incidentale, caducata dal disposto annullamento.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata. Dispone l'immediata liberazione del ricorrente se non detenuto per altro titolo.

Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 22, comma 5, l. n. 69 del 2005 e la comunicazione al Procuratore generale ai sensi dell'art. 626 cod. proc. pen.

Così deciso, il 31/08/2017

Il Consigliere estensore

Laura Scalia



Il Presidente

Mariastefania De Tomassi

